



NOTA DI INDIRIZZI ANCI SU SUAP E SUE

E' esperienza di lavoro consolidata dell'ANCI quella di accompagnare i processi di riforma della PA locale, attraverso una condivisione unitaria ed un coordinamento di indirizzi, necessari per ottenere le innovazioni normative in modo soddisfacente e proficuo per gli stessi Comuni.

Definire con chiarezza i rapporti tra SUAP e SUE all'interno del regolamento SUAP (**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160**) e ad altre leggi, compresi **l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133** (che comunque traccia i limiti della delega), estendendosi oltre solo con richiami a norme di rango primario di tipo interpretativo, è ritenuto dalla scrivente associazione un passaggio fondamentale, nonché urgente visto l'approssimarsi della scadenza del 22 febbraio 2013 data di entrata in vigore del **decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**. Ricordiamo le principali novità introdotte da quest'ultimo provvedimento che modifica alcune norme del DPR 380/2001 (Testo unico sull'edilizia):

- obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, ivi compresi quelli catastali, già in possesso delle pubbliche amministrazioni, che pertanto non verranno più chiesti ai soggetti interessati;
- divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità di tali informazioni;
- attuazione dello sportello unico dell'edilizia (SUE) decisorio per il settore dell'edilizia residenziale IL SUE è incaricato di gestire il procedimento unico coordinando gli endoprocedimenti nel caso di edilizia residenziale, così come il SUAP lo è nel caso dell'edilizia produttiva. Tuttavia si rileva che la norma rende obbligatorio il procedimento unico del SUE solo nel caso del procedimento con permesso di costruire e non nel caso di dia, scia e attività edilizia libera, quando siano necessari pareri o autorizzazioni non asseverabili. Ciò crea inefficienza di sistema e aggravamento

burocratico a carico delle pubbliche amministrazioni e degli utenti, pertanto, in attesa che la norma sia modificata rendendo obbligatoria la gestione del procedimento unico in tutti i casi da parte del SUE, così come è per il SUAP, è auspicabile che i Comuni adottino modalità operative e intese con le altre pubbliche amministrazioni per il coordinamento del procedimento unico e la raccolta di pareri e autorizzazioni endoprocedimentali anche nel caso di dia, scia e attività edilizia libera.

E' infatti interesse dell'Associazione che sia rispettato il principio di uniformità territoriale e che sia evitata una sovrapposizione o duplicazione dell'attività del SUAP e del SUE con altre attività, funzioni e servizi comunali (urbanistica, uffici tecnici, uffici edilizia, uffici ambiente).

Al nuovo SUAP telematico, così come al Sue, è attribuita l'importante missione di incentivare e realizzare sviluppo. Le imprese e i cittadini, infatti, richiedono misure di semplificazione sempre più capaci di produrre effetti concreti in termini di riduzione degli oneri burocratici. Pertanto, vista la contraddittorietà del sistema normativo di riferimento, il SUAP ed il SUE dovranno assumere criteri di interpretazione delle disposizioni, ai fini applicativi, coerenti con le finalità delle norme, cioè "semplificazione" (riduzione degli oneri burocratici a carico di imprese e cittadini) evitando applicazioni duplicatrici di attività istruttorie e di produzione documentale, e "accelerazione del procedimento" (conclusione nel minore tempo possibile) e, comunque, sempre all'interno dei limiti di legge. A tal fine, in carenza di una esplicita norma al riguardo, sarà utile condividere con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, sia la decorrenza del procedimento unico e di tutti gli altri endoprocedimenti collegati dalla data di presentazione della istanza o segnalazione al Sportello unico per le attività produttive, sia la fornitura dei pareri e delle autorizzazioni endoprocedimentali nel tempo minore possibile. Nel caso di mancato rispetto dei termini per la fornitura al SUAP di tali pareri e autorizzazioni, il SUAP medesimo dovrà concludere il procedimento ai sensi del combinato disposto dall'art. 7, c. 3 (ultimo periodo) del DPR 160/2010 e dall'art. 38, c. 3, lett. h) del DL 112/2008. Se il silenzio-inadempimento dovesse formarsi relativamente ai titoli edilizi o ad altri provvedimenti del Comune non di diretta competenza del SUAP, dovrebbe essere il regolamento del SUAP stesso a disciplinare il "comportamento amministrativo" del SUAP, atteso che il citato art. 38, c. 3, lett. h) del DL 112/2008 non fa un espresso richiamo alle competenze interne al Comune ma solo a quelle delle "altre amministrazioni".

Il SUAP è il Comune

Si sottolinea che la competenza, con particolare riguardo alla semplificazione e allo sviluppo economico, che il DPR 160/2010 attribuisce ai SUAP coinvolge l'intera istituzione comunale. L'intero Comune, compresi ovviamente SUE, Ufficio Ambiente, Ufficio Commercio, ecc. è investito di un importante ruolo rispetto allo sviluppo del proprio territorio. Per questo è auspicabile che il SUAP e le funzioni ad esso connesse di sviluppo economico del territorio siano aggiunte all'elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui ai commi 27 e 28 dell'art. 14 del DL 78/2010.

Rapporto SUAP- SUE

Rapporto particolare – tutto interno al Comune – è quello tra SUAP e SUE, tenuta presente la potestà autorganizzativa degli enti (specie nella questione SUAP/SUE laddove i Comuni decidano di mantenere uffici separati).

Il SUAP è lo sportello unico che gestisce il procedimento unico in materia di attività produttive di beni e servizi (sia imprese, sia altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore) che riguardano:

- l'avvio (o la trasformazione) dell'esercizio dell'attività produttiva di beni e servizi;
- la realizzazione (o modificazione) dell'impianto produttivo di beni e servizi (la cosiddetta "edilizia produttiva").

Il DL 138/2011, il DL 70/2011 e il DL 83/12, intervenendo sul d.P.R. 380/2001, hanno sostanzialmente attribuito al SUE lo stesso modello organizzativo e procedimentale del SUAP.

Sono due le ipotesi principali contemplate allo stato dall'ordinamento giuridico vigente, riconducibili all'articolo 4, comma 6, del d.P.R. 160/2010 e al d.P.R. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia), come da ultimo modificato e integrato:

- ove la materia dell'edilizia produttiva sia, per scelta dell'Amministrazione ("*Salva diversa disposizione...*"), attribuita al SUAP, questo "gestisce" gli ordinari subprocedimenti edilizi alla stregua di tutti gli altri endoprocedimenti tipicamente SUAP e al SUE residua solo la competenza per l'edilizia residenziale;
- ove, al contrario, la materia dell'edilizia produttiva resti, per scelta dell'Amministrazione, in capo al settore edilizia, quindi al SUE, questi, esclusivamente quale titolare del relativo endoprocedimento, "gestisce" i subprocedimenti edilizi

necessari e i relativi esiti, anche ai fini del rilascio del parere/atto di propria competenza, che deve trasmettere unitariamente al SUAP.

La prima delle opzioni indicate contribuisce evidentemente a ridurre le complessità tipiche nelle forme di gestione associata del SUAP per organicità di organizzazione e funzionalità della struttura.

Due, in ogni caso, i punti fermi:

- l'interlocuzione diretta del SUAP con le imprese;
- il rispetto del d.P.R. 160/2010 che prevale sul d.P.R. 380/2001.

Su questa base, resta impregiudicata la potestà organizzativa dei Comuni di individuare modalità operative semplificate di relazione fra il SUAP e gli uffici edilizi (o il SUE, nella seconda ipotesi di cui sopra), tenendo conto delle specificità di ciascun Ente.

Per l'edilizia residenziale c'è esclusiva competenza del SUE.

L'art. 4, c. 6, DPR 160/2010 – a parte l'infelice espressione “sportello unico per l'edilizia produttiva” – nella parte in cui indirizza verso l'accorpamento dell'edilizia produttiva nel SUAP è rimasto pressoché inapplicato, specialmente nei medi e grandi Comuni.

Rapporto tra SCIA e procedimento ordinario (unico)

Alla luce delle nuove normative in materia di liberalizzazione e semplificazione:

- il procedimento automatizzato di cui all'art. 5 del DPR 160/2010 deve ritenersi esteso anche agli adempimenti per i quali è prevista una mera comunicazione;
- la coesistenza in un unico procedimento di SCIA, DIA, mera comunicazione e autorizzazione espressa non può stravolgere la natura dei singoli atti, costringendo le prime (SCIA, DIA, mera comunicazione, gestite ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010) nel modulo procedimentale richiesto dalla seconda (autorizzazione, gestita ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010). Il SUAP è chiamato a dettare la successione degli adempimenti (una SCIA e una mera comunicazione sono presentate all'esito del procedimento autorizzatorio). Certo, il DPR 160 ha perso l'occasione di disciplinare queste fisiologiche sequenze, per cui non possono essere imposte nell'ordine detto: inevitabilmente, qualora non venissero osservate, una SCIA e una comunicazione produrranno effetti, ai fini della

completa regolarità dell'insediamento produttivo, solo ove tutti i titoli abilitativi, di natura autorizzatoria e non, siano validi ed efficaci.

Nota sul procedimento telematico

Anci ritiene che anche per i procedimenti di competenza del SUE debba essere adottata la modalità telematica in via generalizzata, tenendo conto delle disposizioni del d.lgs 82/2005 (CAD) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal D.L. 179/2012 convertito da legge 221/2012.

A cura del Dipartimento Attività Produttive ANCI

Gennaio 2013